

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

e i comuni in un caso che merita tutta la nostra considerazione, possiamo, dico, stabilire che, quando si faccia questione d'un valore di sole 100 lire, non ci sia la facoltà d'appellare.

Questa, secondo me, è l'unica maniera di dare un valore all'ultimo capoverso dell'articolo 3, che, altrimenti, ripeto, non avrebbe ragione d'essere mantenuto, dopo che il capoverso antecedente ha stabilito, che gli atti amministrativi avranno sempre il loro libero corso, non ostante il giudizio dei danni che spetta all'autorità giudiziaria. E, ciò premesso, la Commissione vedrà, se non si debba, o sopprimere il capoverso che chiude l'articolo, oppure adottare la proposta dell'onorevole Ercole, restringendola però a lire 100 invece di 300.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. L'onorevole Mazza dice che è inutile l'ultimo capoverso.

Io potrei o no consentire con lui nel sopprimerlo; ma la ragione per cui egli dice che è inutile, mi perdoni, credo che sia sbagliata.

Egli crede che l'ultimo capoverso sia inutile, perchè quello precedente accenna agli effetti dell'atto amministrativo, ed aggiunge che per la sua natura stessa l'atto amministrativo non può sopportare un ritardo pel solo fatto dell'appello.

Ma badi l'onorevole Mazza, non si tratta del solo atto amministrativo, nè degli effetti dell'atto stesso: si tratta della stima dei danni, della somma che l'autorità giudiziaria darà o non darà, con una sentenza, alla parte che si crede lesa. Questo non è un atto amministrativo; quindi la sua ragione non mi sembra calzante.

Quando alcuno si crede lesa dall'aggiudicazione fatta dall'autorità giudiziaria di una somma minore di quella cui crede aver diritto, non so perchè l'onorevole Mazza dica che si deroga ai principii generali, ammettendo il ricorso; che non vi debba essere l'appello, e che la parte debba in santa pace subire quella condanna.

Ora poi l'onorevole Mazza è venuto a complicare la questione con un'altra proposta. Egli dice: Se l'onorevole Ercole vuole l'inappellabilità sino a lire 300, io propongo di ridurre questa cifra a lire 100.

Ma qui siamo in termini troppo vaghi. Badi che secondo la legge francese la competenza del conciliatore si estende fino a lire 100, mentre presso di noi non si estende oltre le lire 30; quindi le considerazioni messe innanzi dall'onorevole Mazza, mi pare che non possano reggere.

A me pare quindi evidente che la mia proposta, mentre soddisfa ai principii generali, non impedisca lo scopo della celerità che si propongono e il Mini-

stero e la Commissione; non saprei pertanto comprendere perchè si dovrebbe respingere quella proposta e fare in tal modo un'eccezione ai principii generali.

Infine, la mia proposta toglie il meno che si possa ai principii generali, ed è in forza di queste considerazioni, che io prego la Camera di volerla accogliere; e spero che l'accoglierà.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ritira il suo emendamento, e vi sostituisce il seguente: « È esclusa la facoltà d'appello sino alla somma di lire 100. »

ERCOLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. La Camera rammenterà che in principio del mio discorso io mi sono riferito alla legge francese; ed era mio intendimento di proporre il limite, del quale io parlava, nella somma di lire 100; ma avendo comunicato questa mia proposta all'onorevole relatore, e agli altri onorevoli membri della Commissione, mi si osservò che sarebbe stato meglio di aumentare la somma. E siccome ordinariamente gli emendamenti è difficile che vengano approvati se non sono accettati dal Ministero e dalla Commissione, così io mi era deciso a portare quella somma da 100 a lire 300. Ma dico francamente che io volevo proporre il limite di lire 100, precisamente perchè aveva in mio favore un precedente molto autorevole, quale è quello della legge francese, dalla quale noi abbiamo preso quasi tutti gli articoli.

Questi articoli non hanno dato motivo a nessuna discussione, tanto nel Senato che nell'Assemblea di Versailles.

L'onorevole Chiaves ha presentato un emendamento alla mia proposta. In principio mi pareva che quest'emendamento si potesse adottare, ma ora dico all'onorevole Chiaves di badare all'articolo 363 del nostro Codice di procedura civile, che stabilisce i casi, nei quali le sentenze sono esecutorie nonostante appello.

Quante volte all'onorevole Chiaves, valente giurconsulto come egli è, sarà occorso di avere fra le mani una sentenza dichiarata esecutoria, nonostante appello, e non gli sia poi riuscito di ottenere dall'autorità giudiziaria di appello un'inibitoria all'esecuzione provvisoria della detta sentenza?

Io, per esempio, non è molto tempo, avendo avuto occasione di esaminare una sentenza di un pretore che mi pareva ingiusta, tuttochè fosse dichiarata esecutoria nonostante appello, da me tosto presentata al tribunale di appello, chiesi le inibitorie e le ottenni a norma dell'articolo 484 dello stesso Codice e quella sentenza non ha avuto più esecuzione.